

§ 669. - Circ. 10 luglio 1997 n. 155. Questioni connesse all'applicazione della l. 5.2.1992 n. 102, che detta "norme concernenti l'attività di acquacoltura". inquadramento previdenziale.

A) Cenni sulla normativa in materia di pesca marittima.

Il codice della navigazione determina all'art 2 il "mare territoriale", su cui lo stato esercita la propria sovranità, quale bene comune, ancorché, per taluni fini, ne faccia oggetto di disciplina assimilabile a quella di un bene demaniale, come nel caso dei permessi di pesca.

Da tale premessa, discende che il cosiddetto "alto mare" è il mare, oltre quello territoriale, non soggetto ad alcuna sovranità statale.

Sempre il codice della navigazione, all'art 28, determina i beni appartenenti al "demanio marittimo", sui quali lo stato esercita un vero e proprio diritto di proprietà.

Per quanto interessa la presente esposizione, fanno parte del demanio marittimo, ai sensi del citato art 28 c.d.n.:

a) I porti, le rade.

b) Le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare.

c) I canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

La disciplina sulla pesca marittima, dettata dalla legge 14.7.1965 n. 963 e dal regolamento per l'esecuzione della legge stessa, di cui al D.P.R. 2.10.1968 n.1639, si discosta dalla formulazione sopra esposta.

Infatti, l'art. 1 del predetto regolamento sulla pesca marittima, di cui al D.P.R. n.1639/68, ancorché esordisca al comma 1 con l'affermare che "il presente regolamento si applica alla pesca esercitata nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo..", al comma 2 precisa che "nelle zone di mare ove sboccano fiumi e altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune e bacini di acqua salsa o salmastra.." le disposizioni del regolamento stesso "...si applicano dalla congiungente i punti più foranei delle foci o degli altri sbocchi in mare", ovviamente quale criterio di individuazione delle acque considerate marittime ai fini della pesca marittima.

Pertanto, la citata norma regolamentare enuncia un criterio di determinazione del demanio marittimo, che non coincide del tutto con quello fornito dall'art. 28 c.d.n., sopra riportato, escludendo dall'esercizio della pesca marittima le acque del demanio marittimo di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art 28 c.d.n., nonché le acque interne ai porti, di cui alla lettera *a)* dello stesso art. 28.

Dalla normativa sopra accennata discende che ai fini della regolamentazione della pesca marittima, si prende in considerazione il mare inteso nella comune e naturale accezione, con estensione dalla linea di costa verso il largo.

All'art. 8 il regolamento distingue le navi destinate alla pesca professionale marittima in sei categorie, tra le quali, sotto la quinta categoria, ricomprende le "navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca".

L'art. 8, conclude disponendo che "l'assegnazione alla rispettiva categoria spetta al capo del compartimento marittimo, all'atto dell'iscrizione (delle navi) nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e dei galleggianti".

L'art. 9 del regolamento in esame prosegue nel precisare, con riferimento alla categoria di appartenenza delle navi da pesca, i tipi di pesca professionale che le stesse sono idonee ad esercitare nelle acque marittime (v. art. 220 c.n. e art. 408 del reg. es. c.n.-D.P.R. 328/52).

Tenuto conto di tale specifica, lo stesso art. 9 del regolamento richiama, in base al tipo di pesca, la categoria di appartenenza della nave da pesca abilitata ad esercitarlo, in ordine all'elencazione formulata dal precedente art. 8.

Il successivo art. 10 integra l'elencazione dei tipi di pesca professionale formulata dall'art. 9, indicando quale quinto tipo di pesca professionale quella esercitata negli "impianti di pesca": "pesca professionale è anche quella esercitata mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla piscicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini".

B) Regime previdenziale dei marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nei registri marittimi adibite agli impianti di acquacoltura in mare.

La legge 5.2.1992 n.102, all'art. 2, comma 1, considera l'attività di acquacoltura quale attività imprenditoriale agricola, specificandola in ragione della prevalenza dei redditi che ne derivano.

La norma stessa, al comma 2, qualifica imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. i soggetti che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo "...sia in acque dolci sia in acque salmastre".

La seconda aggettivazione ha dato adito alla tesi che con l'espressione "acque salmastre" il legislatore abbia in effetti inteso riferirsi anche agli impianti di acquicoltura in mare.

Tale ipotesi contrasta con la legislazione in materia di pesca marittima, in specie con l'art. 10 del D.P.R. n.1639/68, che detta norme per l'applicazione della legge n. 963/65.

Infatti, il citato art. 10 ricomprende gli impianti di acquacoltura in mare tra i tipi di pesca professionale marittima, a complemento dell'elencazione formulata in proposito sotto l'art. 9 dello stesso D.P.R. n.1639/68.

Il riferimento alle acque salmastre, contenuto nella legge, non consente di considerare dette acque alla pari di quelle del mare vero e proprio, come sopra determinato ai fini della pesca marittima.

Detto riferimento è conforme a quello contenuto nella legislazione marittima in genere e nel codice della navigazione in particolare.

Infatti, il significato dell'espressione "acque salmastre" in tutta la legislazione stessa coincide con quello lessicale del termine e nel contesto della legge n. 102/92 non può che essere conseguente a quello dell'espressione "acque dolci" che la precede.

Per acque salmastre si intendono quelle acque che contengono sale in concentrazione inferiore a quella del mare con cui dette acque comunicano ovvero sono adiacenti.

In tale collocazione l'espressione acque salmastre trova un suo preciso significato, corrispondente a quello comune.

Il significato dato all'espressione "acque salmastre", nell'accezione comune, si è reso necessario in relazione al dettato dell'art. 28 c.n. e in accordo con l'art. 1, comma 2, del D.P.R. n.1639/68, che considera "mare" ai fini dell'esercizio della pesca marittima le acque marine "...a partire dalla congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare" di fiumi, di altri corsi d'acqua naturali o artificiali, delle lagune, dei bacini di acqua salsa o salmastra.

Ciò premesso, ogni translazione di significato tra "acque salmastre" e "mare" risulta impropria, sia sotto il profilo semantico, sia sotto quello che emerge dall'ordinamento marittimo, di cui la legislazione sulla pesca marittima è parte integrante.

La legge 5.2.1992 n. 102 all'art. 2 considera a tutti gli effetti imprenditori agricoli i soggetti (persone fisiche o giuridiche, singoli o associati) che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo, sia in acque dolci sia in acque salmastre.

In tale limitata collocazione la legge n. 102/92 trova un suo spazio precipuo ed incide sullo status di marittimo del personale degli equipaggi imbarcati su navi marittime adibite agli impianti di acquacoltura in acque salmastre comunicanti con il mare qualora le navi stesse rientrano tra quelle elencate dall'art. 5 della legge n. 413/84 o tra quelle operanti in regime di legge n. 250/58.

Pertanto, allo stato attuale della legislazione e tenuto conto della legge n. 102/92, le cui disposizioni si riflettono sull'inquadramento, ai fini previdenziali, dell'azienda e del suo personale, sussistono per il personale operante in impianti di acquacoltura collocati in acque salmastre, ancorché comunicanti con il mare, l'inquadramento come dipendenti di impresa agricola anche se imbarcati come membri dell'equipaggio su navi marittime che svolgano esclusivamente la propria attività negli impianti stessi.

In conclusione, ai fini dell'inquadramento previdenziale, la norma della legge n. 102/92 non investe il settore della pesca marittima, bensì qualifica agricola l'attività di acquacoltura esercitata in acque dolci o salmastre, rientranti tra quelle specificate dal comma 2 dell'art. 1 del regolamento della pesca marittima, di cui al D.P.R. n.1639/68, qualora le aziende operino con navi da pesca proprie della navigazione interna ovvero con navi marittime, ancorché rientranti in quelle contemplate dall'art. 5 della legge n. 413/84 o dall'art. 1, c.3, della legge n. 250/58.

Pertanto, allo stato della legislazione, resta escluso dall'applicazione della legge n.102/92 il settore dell'acquacoltura in mare, rientrante nella disciplina sulla pesca marittima.

C) Inquadramento previdenziale.

Sui criteri sopra formulati è stato interpellato, per gli effetti sull'inquadramento previdenziale, il competente ministero del lavoro - direzione generale della previdenza e assistenza sociale - che, con nota del 12 aprile 1997 n. 13/ps/5/140893/afiv/1476, ha concordato sui criteri stessi, specificando, che "...la legge n. 102 del 1992 prende in considerazione,

ai fini della classificazione come lavoratori agricoli, i soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura e le attività connesse di prelievo in acque dolci o salmastre, escludendo, pertanto, coloro che svolgono tale attività in mare. Gli impianti di acquacoltura in mare sono, infatti, ricompresi tra i tipi di pesca professionale marittima indicati dall'art. 10 del D.P.R. n. 1639 del 1968..."

Lo stesso ministero del lavoro ha, inoltre, evidenziato "...che una eventuale estensione, agli impianti di acquacoltura in mare, della normativa prevista dall'art 2, comma 2, della legge n. 102/92 verrebbe ad incidere sul settore della pesca marittima introducendovi un ulteriore regime previdenziale...", cosa di certo non voluta dal legislatore.

Il predetto dicastero, ai fini dell'applicazione della legge n. 102 del 1992, ha, altresì, evidenziato le seguenti direttive:

1) inquadramento previdenziale agricolo per il personale degli impianti di acquacoltura in acque dolci o salmastre, sia esso di terra o marittimo imbarcato su navi sino ad ora soggette alla legge n. 413/84 (v.art. 5, legge n. 413/1984 e circolare n. 56 del 22.3.1988);

2) inquadramento previdenziale agricolo dei pescatori sino ad ora iscritti al regime previdenziale della legge n. 250 del 1958, operanti in impianti di acquacoltura in acque dolci o salmastre;

3) esclusione del settore dell'acquacoltura in mare, (nell'accezione specificata sotto i precedenti paragrafi a) e b)) dal regime previdenziale agricolo, sia per quanto concerne i marittimi iscritti al regime previdenziale della legge n. 413/84 sia per quanto attiene i marittimi iscritti, quali pescatori autonomi o associati in cooperative o compagnie di pesca, al regime della legge n. 250/58.

Si interessano le S.A.P. ad adeguarsi a quanto sopra precisato, applicando il disposto dell'art. 3, comma 8, della legge n. 335/95 (v.circolare n. 263 del 19.10.1995 e circolare n. 52 del 5.3.1996).

d) Istruzioni operative. Ai fini dell'inquadramento previdenziale delle attività di acquacoltura in mare, rientranti nella disciplina sulla pesca marittima, si è provveduto ad aggiornare il manuale di classificazione dei datori di lavoro, allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996, sia per quanto riguarda i marittimi iscritti al regime della legge n. 250/58 quali pescatori associati in cooperativa, sia per quanto concerne i marittimi iscritti al regime previdenziale della legge n. 413/84.

Pertanto, alla pagina 36 del predetto manuale, è stata inserita, in corrispondenza del settore "1", classe "19" (piccola pesca 1.250/58), la nuova categoria "03" con il significato di "cooperative e compagnie esercenti le attività di acquacoltura in mare". al nuovo csc "1.19.03" (non ancora operativo) corrisponde l'attuale csc "1.19.01" con il codice istat91 "05.02.01".

Parimenti, alla pagina 37 del predetto manuale, è stata inserita, in corrispondenza del settore "1", classe "20" (pesca 1.413/84), la nuova categoria "05" con il significato di "attività di acquacoltura in mare (personale soggetto alla 1.413/84)". Al nuovo csc "1.20.05" (non ancora operativo) corrisponde l'attuale csc "1.20.01" con il codice istat91 "05.02.01".